## VERBALE DI ACCORDO Premio di Risultato 2025

Trento, 14 luglio 2025

Trentino Digitale S.p.A. rappresentata da Shahin Kussai

assistita da

Confindustria Trento rappresentata da Marsonet Andrea

e

La R.S.U. di Trentino Digitale S.p.A. nelle persone di Francini Roberta, Plazzer Maurizio e Tonezzer Lorena

assistita dalla

Segreteria territoriale della FIOM-CGIL rappresentata da Caraba Aura Segreteria territoriale della UILM-UIL rappresentata da Moser Willy

si sono riuniti in riuniti in presenza presso la sede di Trentino Digitale, a Trento in via Gilli, 2.

## Premesso che:

- è intenzione della Società e delle Organizzazioni sindacali sostenere politiche aziendali di carattere incentivante per lo sviluppo dei risultati aziendali e per lo sviluppo più generale delle azioni di innovazione e ammodernamento del sistema pubblico trentino, attraverso l'ICT;
- nel quadro normativo attuale e nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E 2016 e n. 5/E 2018
  si prevede che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad
  incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili
  sulla base di criteri definiti siano soggetti ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche
  e delle addizionali regionali e comunali, comunque entro limiti di importo complessivo;
- lo stesso quadro normativo attuale prevede altresì che il Premio di Risultato in denaro possa essere sostituito, in tutto o in parte per scelta del lavoratore, con servizi di "welfare aziendale" (beni e/o servizi);

## LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

- Le premesse costituiscono parte integrante ed imprescindibile del presente accordo tanto da intendersi integralmente accettate e condivise da ambo le parti.
- 2. Il Premio di Risultato annuale è unico e collettivo ed è per sua natura totalmente variabile e non determinabile a priori in quanto riferito e misurato sugli obiettivi oggetto del presente accordo e rapportato alla percentuale degli indicatori previsti. In particolare, la condizione di incrementalità

- sarà realizzata quando il risultato di almeno un indicatore sarà migliorativo alla media dei risultati del precedente triennio o, per i nuovi indicatori, al valore più basso definito.
- 3. Le Parti convengono che il Premio di Risultato di cui al presente accordo, costituisce una retribuzione di produttività in quanto finalizzato a conseguire un incremento di redditività ed efficienza per l'Azienda, ed è corredata ad incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa, possedendo quindi i relativi compensi le caratteristiche per l'applicazione della tassazione agevolata prevista dal commi 182 e s.s. della Legge n. 208/2015 come successivamente integrata e modificata. La tassazione agevolata spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa fiscale (\*a Partire dal 2017 dipendenti con imponibile fiscale di importo non superiore, nell'anno precedente, ad euro 80.000,00 e del massimo importo detassabile per anno pari ad euro 3.000,00).
- 4. Il valore del premio viene erogato al personale dipendente in organico nell'anno di riferimento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'esercizio viene riconosciuto il 75% dell'importo effettivamente raggiunto, rapportato ai ratei maturati nell'anno e sarà considerato il rateo maturato quando lavorata la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, il concetto di rateo sarà da applicare sia in fase di assunzione che di cessazione. Il Premio sarà quindi riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato che nell'anno avranno prestato servizio, per almeno sei mesi, maturando i ratei secondo i criteri di cui sopra in proporzione al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del Premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine (senza riduzione del 75%). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni sarà computata a mese intero. Ai lavoratori somministrati a tempo determinato, che nell'anno avranno prestato servizio, per almeno sei mesi, verrà riconosciuto il Premio secondo le medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato.
- 5. L'importo del premio avrà come riferimento la categoria contrattuale nella quale il lavoratore risulta inquadrato alla data del 31 dicembre 2025, calcolato associando a ciascun indicatore una percentuale del peso dell'indicatore e la relativa percentuale di raggiungimento. La Società procederà al pagamento del premio con la prima mensilità utile dell'anno seguente, successiva all'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio.
- Per i contratti a part-time l'importo sarà definito proporzionalmente in base alla percentuale di part-time contrattualmente definita nel periodo di misurazione.
- 7. Il presente accordo definisce puntualmente il Premio di Risultato per l'anno 2025; gli indicatori di risultato sono definiti in "Allegato 1" (che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo), e l'importo di base massimo lordo del Premio di Risultato per ciascun livello C.C.N.L. "Metalmeccanico e Industria" viene riportato nella tabella che segue:

Livello CCNL	Importo base [€]	
A1	2.216	
В3	2.216	
B2	2.087	
B1	1.955	
СЗ	1.852	
CZ	1.745	


 L'importo erogato a titolo di Premio di Risultato è omnicomprensivo in quanto tiene già conto nel suo ammontare di tutti istituti indiretti, differiti e quant'altro, ivi compreso il T.F.R., in sintonia con le leggi e gli accordi in vigore.

- 9. La possibilità di sostituire il Premio di Risultato in welfare consente ai lavoratori di incrementare il valore netto del Premio di Risultato stesso in virtù del non assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo. Il lavoratore, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa fiscale, potrà scegliere di ricevere l'importo del Premio di Risultato, anziché in forma di erogazione monetaria, in servizi di Welfare mediante accreditamento della somma sulla piattaforma di gestione di detti servizi.
- 10. Le Parti, condivisa l'opportunità di dare applicazione al diritto di opzione previsto dall'art.1, comma 184, legge n. 208 del 28.12.2015 e succ.mod., si incontreranno, in occasione della disamina congiunta dei risultati a consuntivo, per prendere atto delle conseguenti determinazioni relative al Premio di Risultato dell'anno e per consentire l'effettiva esplicazione del diritto di opzione rispetto al "welfare aziendale" che, all'esito positivo dei confronti tecnici attivati, potranno avere applicazione. Tale diritto dovrà essere esercitato dai lavoratori, a valle dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci, comunicando (dalla approvazione di cui sopra) l'opzione prescelta in merito alla trasformazione di quota parte/intero importo in welfare aziendale.
- 11. Considerata la condivisione dell'obiettivo di promuovere e diffondere tra i lavoratori le iniziative di welfare aziendale come strumento di valorizzazione e soddisfazione delle esigenze specifiche dei lavoratori da un lato, e di miglioramento della competitività aziendale dall'altro, le Parti concordano di sviluppare un meccanismo per ciascun lavoratore che opta per il welfare aziendale quale modalità di corresponsione del premio, attraverso un incremento dell'apporto aziendale aggiuntivo pari al 14,50% calcolato sull'ammontare del premio/quota di premio, di cui al punto 7), eventualmente convertito in welfare aziendale.
- 12. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione del regime fiscale agevolato e la facoltà di esercizio del diritto di opzione sono subordinate al riscontro, da parte della direzione aziendale, dei requisiti dettati dalla normativa fiscale pro tempore vigente e di una precisa corrispondenza tra i contenuti dell'intesa e le interpretazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate con particolare riferimento alla risoluzione n. 456 del 2019.
- All'avvicinarsi del termine del periodo utile per l'utilizzo dell'importo convertito in welfare (31 maggio 2027) viene ricordato ai colleghi di fruire dei residui. Sarà onere del dipendente tenere monitorato il proprio credito.
- 14. Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, attestano e confermano reciprocamente, senza alcuna riserva in merito, nessuna esclusa, e per ogni finalità di legge e contrattazione collettiva applicata, di avere puntualmente adempiuto ad ogni obbligo di informazione e/o consultazione e/o confronto e che il contratto stipulato manifesta e possiede i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, anche con precipuo riferimento alle caratteristiche e prerogative dei soggetti firmatari.
  - Le Parti si danno altresi atto, inequivocabilmente, che l'intesa sottoscritta è conforme alle prescrizioni dettate dal Decreto 25 marzo 2016 promulgato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182 189.
- 15. La Società provvederà al deposito telematico, entro i termini di legge, del presente accordo al fine di godere dei benefici previsti dalla normativa vigente.
- 16. Le Organizzazioni Sindacali Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiederanno ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di € 30,00 da trattenere sulla retribuzione, qualora possibile su quella relativa al mese di erogazione del premio.
  - La Società a tal fine si impegna a comunicare, qualora possibile nel mese antecedente l'erogazione, un avviso con cui si informano i dipendenti della richiesta sindacale, trasmettendo un apposito modulo da riconsegnare all'Azienda entro due settimane, mediante il quale dichiareranno


l'accettazione o il rifiuto della richiesta. In caso di mancata riconsegna l'Azienda effettuerà la ritenuta sulla base del principio del silenzio-assenso.


Gli importi trattenuti saranno ripartiti in base alla percentuale di iscritti alla data odierna e versati dall'Azienda su conto corrente bancario che sarà comunicato da ognuna delle organizzazioni sindacali.

- 17. Il presente accordo decorre dal 1º gennaio 2025 e avrà efficacia fino al 31 Dicembre 2025.
- 18. A valle della sottoscrizione verrà effettuato un momento informativo volto ad illustrare il dettaglio degli indicatori sui quali incidono direttamente i lavoratori e le relative modalità di effettuazione delle attività richieste. L'avvio di tale evento avverrà entro il mese di luglio 2025.
- 19. Periodicamente, indicativamente ogni due mesi, le parti si incontreranno per verificare l'andamento degli indicatori concordati.



Contabilità industriale Time sheet mensili	Requisit conformità ACH	Percentudie (%) Ticket di servizi infrastrutturali con SLA chiusi nel rispetto degli SLA	Miglioromento del tempi del processi aziendoli (X. Beleass, Chonge e Problem chiusi "on time")	Percentuale (%) incidenti Bioccanti	INDICATORE
0	<b>C</b> 3	<b>©</b>	<b>(2)</b>	<b>©</b>	
0% = (risultati 2025 < Min) da 80% a 100% = (Min += risultati 2025 < Max) 100% = (risultati 2025 +> Max)	0% = (risultali 2025 < Min) da 80% a 100% = (Min <= risultali 2025 < Max) 100% = (risultali 2025 >> Max)	0% = (risultati 2025 < Min) da 80% o 100% = (Min <=risultati 2025 < Max) 100% = (risultati 2025 => Max)	0% = (risultati 2025 < Min) da 80% o 100% = (Min <= risultati 2025 < Max) 100% = (risultati 2025 >> Max)	0% = (risulted 2025 > Min) do 80% o 100% = (Min >= risulted 2025 > Mox) 100% = (risulted 2025 <= Mox)	CRITERIO DI CALCOLO
20%	15%	20%	20%	25%	PESO
Min = 70% Max = 90%	Max = 99,9969% Max = 99,9969%	Min = 65,50% Max = 67,20%	Min = 80,80% Max = 82,30%	Min = 22,90% Max = 20,00%	TARGET 2025





Pag. 5 di 5